

STUDIO LEGALE FRACANZANI

PROF. AVV. MARCELLO M. FRACANZANI
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DI UDINE

Padova, 13 giugno 2013

Preg.mo Signor
SINDACO
del COMUNE DI SAONARA
Piazza Maria Borgato Soti, n. 11
35020 SAONARA (PD)

COMUNE DI SAONARA

Prot. N. 0005958 del 13-06-2013
Cat. 5 Classe I



e p.c. al Preg.mo Signore
DOTT. STEFANO MIOLA
Vice Segretario comunale

a mezzo telefax
049.644662

OGGETTO: COMUNE DI SAONARA / PARROCCHIA DI SAONARA E
DIOCESI DI PADOVA
COMUNE DI SAONARA / FONDAZIONE I.P.A.B. MOSCON
E ALTRI
(T.A.R. Veneto, Sez. III, RR.GG. n. 569/2013 e 570/2013)

Preg.mo Sig. Sindaco,

in ordine alle controversie di cui all'oggetto
accompagno le ordinanze cautelari (gemelle) nn. 292 e 293/2013
depositate in data odierna all'esito dell'udienza sospensiva di ieri.
Il Collegio ha sospeso il provvedimento regionale impugnato nella sola
parte in cui la Regione ha affidato al commissario il compito di
"approntare le adeguate modifiche statutarie" della Fondazione ritenendo
all'uopo "necessario" il raggiungimento di un accordo tra comune e
parrocchia.
Al riguardo evidenzio peraltro che il commissario non aveva ancora
"approntato" tali modifiche sicché, nella sostanza, la sospensione *in*
parte qua del provvedimento impugnato si risolve in un nulla di fatto. Al
contrario, lo stesso giudice, ancorché nell'ambito della sommaria
delibazione della controversia propria della fase cautelare, ha ritenuto
legittimo il commissariamento in ragione della mancata nomina dei
consiglieri di estrazione comunale: sotto questo profilo pertanto il
comportamento di codesta amministrazione comunale risulta esente da

STUDIO LEGALE FRACANZANI

PROF. AVV. MARCELLO M. FRACANZANI
ORDINARIO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA - UNIVERSITÀ DI UDINE

critiche proprio perché giustificato dalla necessità di rispettare la volontà del fondatore.

Rimane pertanto pienamente efficace la parte della delibera di Giunta regionale n. 52 del 21 gennaio 2013 nella parte in cui

1. prevede lo scioglimento del precedente C.d.A. della Fondazione Mosco e
2. affida al commissario straordinario l'amministrazione dell'I.P.A.B. imponendogli:


- a) di accertare l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione;
- b) di compiere un'attività ricognitiva sulla gestione progressiva dell'I.P.A.B., secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, nel rispetto delle volontà fondazionali e dello statuto;
- c) di riferire periodicamente alla Direzione regionale per i Servizi sociali e di redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Orbene, poiché stando alla delibera di Giunta regionale il commissariamento della Fondazione Moscon scade il 21 luglio prossimo, non è da escludere che la Regione proceda ad una proroga dell'incarico commissariale così da lasciare il tempo alle parti (comune e chiesa) di trovare un accordo definitivo in ordine alla modifica dello statuto che sia rispettosa della volontà del fondatore.

Lieto di rendere eventuali chiarimenti.

Molto distintamente

Marcello M. Fracanzani



N. 00569/2013 REG.RIC.

Pagina 1 di 4

N. 00292/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00569/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2013, proposto da:

Parroco della Parrocchia di Saonara don Silvano Monetti, Ordinario
Diocesano della Diocesi di Padova S.E. Mons. Antonio Mattiazzo,
rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Minnei e Eliana Bertagnolli,
con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via
Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa per legge dagli avv. Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Luisa
Londei, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune Di Saonara, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avv. Marcello M. Fracanzani, Federico
Pagetta, con domicilio eletto presso Carla Gobetto in Mestre, via
Fiume, 11;

nei confronti di

N. 00569/2013 REG.RIC.

Pagina 2 di 4

Fondazione Ipab Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Gabriele Maso, Gino Gregoris, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera di Giunta Regionale n. 52 del 21/1/2013 comunicata il 15/2/2013, avente ad oggetto: "IPAB-Fondazione Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe di Saonara, Presa d'atto della mancata costituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale art. 3 della l.r. 16/8/2007 n. 23";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune Di Saonara e di Fondazione Ipab Moscon Gazza Luigi Fidenzio Fu Giuseppe;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La mancata nomina dei consiglieri d'amministrazione dell'IPAB ha legittimato la Regione Veneto a nominare il Commissario straordinario.

N. 00569/2013 REG.RIC.

Pagina 3 di 4

Un sommario esame induce invece il collegio a non ritenere necessario che tra i compiti assegnati al Commissario sia compresa la stesura delle modifiche statutarie.

Sotto tale profilo è necessario piuttosto l'accordo tra chiesa e comune, come prescritto dal fondatore.

La mancanza definitiva di accordo determinerà l'impossibilità di conseguire gli obiettivi della fondazione di attuare la beneficenza nell'ambito territoriale del comune di Saonara nell'accordo tra comune e chiesa.

L'istanza cautelare deve dunque essere accolta, nella sola parte in cui la delibera della giunta regionale n° 52 del 2013 assegna al punto 4 al commissario straordinario il compito di "approntare le adeguate modifiche statutarie, in primis sulla composizione del consiglio d'amministrazione, in modo da rendere lo statuto aggiornato e rispettoso della volontà del fondatore e dell'ordinamento regionale e statale".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

Accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende il punto 4 della delibera della giunta regionale n° 52 del 2013 limitatamente alle seguenti espressioni: "approntare le adeguate modifiche statutarie, in primis sulla composizione del consiglio d'amministrazione, in modo da rendere lo statuto aggiornato e rispettoso della volontà del fondatore e dell'ordinamento regionale e statale".

Per il resto rigetta l'istanza cautelare.

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso un'udienza pubblica del secondo semestre dell'anno 2014.

N. 00569/2013 REG.RIC.

Pagina 4 di 4

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

N. 00570/2013 REG.RIC.

Pagina 1 di 4

N. 00293/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00570/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 570 del 2013, proposto da:

Fondazione -I.P.A.B. Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe, in persona del presidente e legale rappresentante, pro tempore Fabio Amato, Lorenzo Pilon, Roberto Berto, Cinzia Mella, rappresentati e difesi dagli avv. Eliana Bertagnolli, Enrico Minnei, con domicilio eletto presso Eliana Bertagnolli in Venezia- Mestre, via Fapanni, 46 Int. 1;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Luisa Londei, Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Comune Di Saonara, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello M. Fracanzani, Federico Pagetta, con domicilio eletto presso Carla Gobetto in Mestre, via Fiume, 11;

N. 00570/2013 REG.RIC.

Pagina 2 di 4

nei confronti di

Fondazione Ipab Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe, in persona del commissario straordinario, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Gabriele Maso, Gino Gregoris, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

*per l'annullamento**previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera di Giunta Regionale n. 52 del 21/1/2013 comunicata il 15/2/2013, avente ad oggetto: "IPAB-Fondazione "Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe" di Saonara. Presa d'atto della mancata costituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale art. 3 della l.r. 16/8/2007, n. 23."

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune Di Saonara e di Fondazione Ipab Moscon Gazza Luigi Fidenzio fu Giuseppe;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

N. 00570/2013 REG.RIC.

Pagina 3 di 4

La mancata nomina dei consiglieri d'amministrazione dell'IPAB ha legittimato la Regione Veneto a nominare il Commissario straordinario.

Un sommario esame induce invece il collegio a non ritenere necessario che tra i compiti assegnati al Commissario sia compresa la stesura delle modifiche statutarie.

Sotto tale profilo è necessario piuttosto l'accordo tra chiesa e comune, come prescritto dal fondatore.

La mancanza definitiva di accordo determinerà l'impossibilità di conseguire gli obiettivi della fondazione di attuare la beneficenza nell'ambito territoriale del comune di Saonara nell'accordo tra comune e chiesa.

L'istanza cautelare deve dunque essere accolta, nella sola parte in cui la delibera della giunta regionale n° 52 del 2013 assegna al punto 4 al commissario straordinario il compito di "approntare le adeguate modifiche statutarie, in primis sulla composizione del consiglio d'amministrazione, in modo da rendere lo statuto aggiornato e rispettoso della volontà del fondatore e dell'ordinamento regionale e statale".

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

Accoglie in parte l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il punto 4 della delibera della giunta regionale n° 52 del 2013 limitatamente alle seguenti espressioni: "approntare le adeguate modifiche statutarie, in primis sulla composizione del consiglio d'amministrazione, in modo da rendere lo statuto aggiornato e rispettoso della volontà del fondatore e dell'ordinamento regionale e statale".

N. 00570/2013 REG.RIC.

Pagina 4 di 4

Per il resto rigetta l'istanza cautelare.

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso un'udienza pubblica del secondo semestre dell'anno 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)